

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 17/42/2012

Svolgimento e Motivi

In data 11.07.2011 Equitalia ESATRI S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Milano, notificava al sig. Am. Ma. la cartella n. 068 2011 0371172633000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 7.020,34 oltre diritti di notifica e compensi di riscossione, in relazione all'omesso/carente versamento dell'IRPEF per l'anno di imposta 2007.

L'emissione della cartella impugnata è scaturita, per come risulta dal dettaglio degli addebiti alla pag. 2 del predetto atto di riscossione, dal controllo formale della dichiarazione Mod. UNICO/2008 anno 2007 effettuato dall'Amministrazione Finanziaria ex art. 36 ter D.P.R. 600/1973, all'esito del quale emergeva che il contribuente ha indebitamente scomputato dal reddito dichiarato ritenute non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta per € 5.000,00, importo recuperato mediante iscrizione a ruolo unitamente a sanzioni ed interessi di legge.

Avverso la cartella in oggetto, la parte ha proposto chiedendone l'integrale annullamento, ed asserendo nel merito che la ritenuta in questione atterrebbe al compenso di € 25.000,00 relativo alla prestazione lavorativa svolta dal medesimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Temprasud S.r.l. giusta ricevuta del 20.07.2007 quietanza ed allegata in atti, unitamente a documentazione processuale riguardante il contenzioso civile instaurato dallo stesso ricorrente contro la predetta società.

Ciò premesso, la Commissione rigetta il

Costitutosi in giudizio l'Ufficio rileva la assoluta legittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto pienamente conforme al dettato normativo di riferimento.

L'Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, avallata dalla recente giurisprudenza di merito (Cfr. CTR Sardegna, sentenza n. 56 del 15.03.2011) ha chiarito i dubbi, avanzati da numerosi contribuenti, sulla possibilità di scomputare le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e d'impresa quando manca la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta. In questo caso, il contribuente può, per poter scomputare le ritenute, esibire la fattura e la relativa documentazione proveniente da banche o operatori finanziari che attestino l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta. In caso di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, a questi documenti andrà aggiunta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del Dpr 445/2000. Con tale certificato il contribuente dovrà affermare, sotto la propria responsabilità, che la documentazione presentata è relativa esclusivamente a una fattura contabilizzata e che non vi sono altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta relativi ad essa. In questo caso, sottolinea la summenzionata risoluzione, la dichiarazione sostitutiva, con la relativa documentazione, assume "un valore probatorio equipollente" alla certificazione proveniente dal sostituto d'imposta, quindi, legittima lo scomputo delle ritenute.

Posto quanto precede in punto di diritto, nel caso di specie, l'odierno ricorrente non ha affatto assolto all'onere probatorio su di esso incombente, essendosi limitato ad allegare la ricevuta relativa al compenso asseritamente assoggettato a ritenuta, senza la prescritta documentazione bancaria di supporto e senza alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attestino in luogo della certificazione la reale effettuazione ed il versamento della ritenuta di cui trattasi da parte del sostituto di imposta (nella specie, la società Temprasud S.r.l.), a nulla rilevando ai fini del thema decidendum il carteggio processuale prodotto dal contribuente, afferendo detta documentazione a rapporti di natura

civilistico/privatistica tra lo stesso contribuente e la citata società, del tutto privi di valenza probatoria ai fini fiscali e per tale ragione assolutamente inopponibili nei confronti dell'Erario. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.